



# Comune di Padova

## Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2013/76/0305 del 23/05/2013

**Oggetto:** ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO AD UN TRATTO DI VIA OSPEDALE CIVILE E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CORRELATI. REVOCA DEL PUNTO 8, LETTERA "H", ED INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DELL'ORDINANZA N. 83/38096 DEL 7/02/2008.

### IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

**RICHIAMATE** le ordinanze nn.:

- 83/38096 del 7/02/2008 che istituisce e disciplina la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, in particolare il punto 8, lettera "h", che consente il solo transito attraverso il comparto "Riviere" (con accesso dai soli varchi di via del Santo e largo Europa) ai veicoli dei titolari di posto auto in via Ospedale Civile, in possesso del contrassegno ZTL tipo 11;
- 206 del 17/04/2013 che istituisce un'area pedonale nel tratto di via San Francesco compreso tra via G. Galilei e via Santa Sofia, ed in via Santa Sofia, nel tratto compreso tra via San Francesco e via Della Pieve;
- 296 del 21/05/2013 che prevede l'inversione del senso unico di circolazione nel tratto di via Ospedale Civile compreso tra via San Francesco ed il numero civico 43;

**CONSIDERATO** che:

- data la particolare caratterizzazione della rete stradale nel comparto, così ottenuta, i veicoli che devono accedere a via Ospedale, tratto compreso tra via San Francesco e il civico 43, devono ora transitare attraverso il varco ZTL di via del Santo;
- conseguentemente, si rende necessario estendere la Zona a Traffico Limitato anche al suddetto tratto di via Ospedale Civile;

**VISTA** la presa d'atto del Settore Polizia Municipale espressa con nota in data 22/05/2013, prot. n. 135079;

**VISTI:**

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

### ORDINA

1. l'estensione della Zona a Traffico Limitato – comparto "Riviere" - in via Ospedale Civile, tratto compreso tra via San Francesco e via C. Battisti, con la disciplina dell'ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008;
2. la revoca del punto 8, lettera "h", dell'ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008;
3. l'integrazione del punto "B – elenco vie comparto Riviere" dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 83/38096 del 7/02/2008 con l'aggiunta delle parole "via Ospedale Civile, tratto compreso tra via San Francesco e via C. Battisti";
4. sono autorizzati al transito, senza munirsi di contrassegno, nella Z.T.L. di via Ospedale Civile, nel tratto compreso tra il numero civico 43 e via C. Battisti, con provenienza da quest'ultima, i veicoli che devono accedere ai passi carrai nel medesimo tratto;

5. l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione del veicolo in via Ospedale Civile, tratto compreso tra il civico n. 2 e il civico n. 22, lato civici pari;
6. l'istituzione di uno stallo di sosta, riservato al carico/scarico merci in via Cesare Battisti, in prossimità dell'intersezione con via Ospedale Civile, a fianco del fabbricato "Clinica Dermatologica". Su tale area è consentita la sosta operativa agli autocarri ed agli autoveicoli già adibiti a trasporto promiscuo, omologati prima del 1/10/1999, per il tempo strettamente necessario e comunque non eccedente i 60 minuti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la presenza di almeno un addetto alle operazioni,
7. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Cesare Battisti, tratto adducante ai giardini Treves, giunti all'incrocio con via Ospedale Civile;
8. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, eventualmente in contrasto con il presente provvedimento;
9. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
10. al Settore Mobilità e Traffico del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

23/05/2013

Il Capo Settore Mobilità e Traffico  
Daniele Agostini